



DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
Dirigente: Dott. A. Farenti
Coordinatore: Dott.ssa R. Filidei
Unità "Elettorale, Normativo, Costituzione Strutture Universitarie"
Responsabile: Dott. A. Sbrana

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0025669 / 2015
Data: 07/07/2015
Rep: Decreti rettorali
Num: 858/2015

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare gli articoli 39 e 46;
- VISTO:** il Regolamento generale di Ateneo, emanato con con D.R. 5 agosto 2013, n.28451, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 134;
- VISTO:** il D.R. 30 dicembre 2014, n.43717 con il quale è stato costituito il Centro Interdipartimentale di Bioetica;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19 febbraio 2013;
- VISTO:** la delibera n.1 del 30 marzo 2015 con la quale il consiglio del centro ha approvato il proprio regolamento di funzionamento;
- VISTA:** la delibera n. 115 del 24 giugno 2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato in via definitiva il regolamento suddetto, fermo restando l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva;
- VISTA:** la delibera n. 162 del 29 giugno 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul suddetto regolamento;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Bioetica, di cui all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M. Augello

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI BIOETICA

Art. 1 Finalità

Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto di Ateneo e nel rispetto degli artt. 130-135 del Regolamento Generale di Ateneo, (di seguito RGA), e su iniziativa dei Dipartimenti di:

- Giurisprudenza;
- Farmacia;
- Filologia, Letteratura e Linguistica;

si propone la costituzione del Centro Interdipartimentale di Bioetica come Centro di Ricerca e di Formazione.

Il Centro si propone le seguenti finalità principali:

- promuovere e sviluppare lo studio e la ricerca interdisciplinare sui temi, sia di ordine dottrinale che applicativo, riguardanti la bioetica, al fine di favorirne l'approfondimento e la diffusione conoscitiva e contribuire a formulare risposte adeguate agli interrogativi concernenti il rapporto tra fattibilità e liceità delle innovazioni tecniche e metodologiche;
- dare impulso all'analisi dei problemi etici emergenti nel campo delle ricerche biologiche e mediche, con particolare riguardo alla loro applicazione nel rapporto di cura e di assistenza sanitaria, valutandone i risvolti giuridici e deontologici.

Il Centro intende perseguire le proprie finalità istituzionali esercitando, in maniera opportunamente integrata e programmata, le seguenti attività:

- esame e messa a punto dei diversi aspetti problematici della bioetica connessi all'applicazione e alle ricadute sul vivente e sull'uomo; in particolare, delle acquisizioni derivanti dal progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- raccolta della documentazione elaborata dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, con particolare attenzione alla normativa italiana e comunitaria;
- promozione e organizzazione di incontri, convegni di studio e corsi di informazione, formazione e aggiornamento, finalizzati in particolare alla educazione bioetica in ambito universitario e in quello dell'attività sperimentale e pratica biologica e medica;
- sviluppo di attività di collaborazione e sinergia con altri enti di ricerca;
- organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Articolo 2. Afferenze

1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti di cui al comma 1 del precedente articolo.
2. Qualora un dipartimento intenda aderire ad un centro interdipartimentale già costituito deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di amministrazione su proposta del consiglio del centro.

3. Possono collaborare con il Centro anche Istituzioni Universitarie, Enti di Ricerca e strutture dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, previa stipula di convenzioni che ne definiscano termini e modalità.
4. Può afferire al Centro il personale docente strutturato dell'Università di Pisa, previo nulla osta del Consiglio del Dipartimento di provenienza. La richiesta motivata deve essere approvata dal Consiglio del Centro.
5. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro, si applica la procedura prevista nel RGA.
6. Il docente che intenda rinunciare all'afferenza al Centro può presentare richiesta motivata e comunicata al consiglio del centro.
7. Allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi del Centro, potranno collaborare alle sue attività, previa richiesta approvata dal Consiglio del Centro, docenti e ricercatori dell'Università di Pisa che non afferiscono al Centro stesso ma che, per la loro competenza, possono contribuire al conseguimento delle finalità dell'istituzione e all'attuazione dei programmi di ricerca. Potranno inoltre essere invitati a collaborare alle attività del Centro studiosi ed esperti di bioetica di riconosciuto valore, anche se non appartenenti all'Università di Pisa.

Articolo 3. Organi

Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Articolo 4. Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro e esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività del Centro. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere;
 - b) coordina le attività del centro nonché organizza il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti;
 - c) redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio e inoltra ai Dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria;
 - d) designa tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che fanno parte del Consiglio il vice Direttore del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio ai sensi del RGA, art. 133, comma 3.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 5. Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al Centro, da un rappresentante designato da e fra il personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro, da un rappresentante degli studenti designato da e fra gli studenti eletti nei consigli dei dipartimenti aderenti al Centro e da un rappresentante designato da e fra i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca che partecipano alle attività presso il Centro, riuniti in un unico collegio elettorale. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione amministrativo contabile del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le

norme di cui al RGA sul funzionamento degli organi collegiali. In particolare il Consiglio del Centro:

- a) esprime parere su eventuali richieste di utilizzazione delle risorse a disposizione del Centro da parte di strutture dell'Ateneo o da altri enti, valutandole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti e in sintonia con il dipartimento che cura amministrativo contabile;
- b) propone i programmi di attività, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal Centro, al Dipartimento che ne cura la gestione amministrativo contabile, al fine della disponibilità delle risorse per le attività del Centro stesso mediante l'approvazione del budget economico e degli investimenti del Dipartimento;
- c) garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l'immagine e le finalità del Centro.

Articolo 6. La Giunta

- 1. La Giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Centro.
- 2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del Centro. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
- 3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato nel Consiglio, e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i Dipartimenti aderenti al Centro, nella misura di un rappresentante per ciascun Dipartimento, designato dal Dipartimento medesimo tra i docenti afferenti al Centro stesso. Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione amministrativo contabile del centro, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
- 4. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.
- 5. Per le modalità di funzionamento della Giunta valgono le disposizioni dell'art. 51 dello Statuto.

Articolo 7. Gestione

- 1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa.
- 2. La gestione amministrativo contabile del Centro è affidata al Dipartimento che cura la gestione amministrativo contabile del Centro.
- 3. Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti nell'Ateneo.
- 4. L'attività del Centro è svolta mediante il coordinamento comune del personale tecnico amministrativo e l'utilizzo di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai Dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.

Articolo 8. Risorse

- 1. Le risorse messe a disposizione del Centro sono costituite dagli eventuali contributi stabiliti dai Dipartimenti aderenti. Sono costituite, inoltre, dagli eventuali finanziamenti al Centro erogati dai Ministeri, dall'Università, da altri enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dal Dipartimento che ne cura la gestione.

Articolo 9. Dipartimento di gestione e sede del Centro

1. Il Dipartimento che cura la gestione amministrativo contabile del Centro è il Dipartimento di afferenza del Direttore e ne ospita la sede.
2. Al momento della costituzione, in prima applicazione del presente regolamento, il Dipartimento di gestione che cura la gestione amministrativo contabile e in cui è ospitata la sede del Centro è il Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 10. Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente di Ateneo; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Per le modifiche al presente regolamento si applicano le stesse norme di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in materia, allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.